

VISTI:

- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. a) e lett. b) punto ii) del Reg. 853/2004/CE è escluso dal campo di applicazione del regolamento stesso il commercio al dettaglio e la fornitura di alimenti di origine animale da parte di un'azienda ad altri stabilimenti quando tale fornitura costituisca un'attività marginale, localizzata e ristretta;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome – Rep. Atti n. 253/CSR del 17.12.2009 relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" approvato in data 17 dicembre 2009, che definisce la nozione di "livello locale" dell'attività aziendale come la commercializzazione nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e/o nel territorio delle Province contermini;

VISTE le Linee Guida della DG SANCO (Directorate General for Health and Consumer Affairs) n. 1732/2008 "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d'igiene degli alimenti d'origine animale", ed in particolare:

- *...omissis .. "Nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 non rientra il commercio al dettaglio (movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita). Ciò suppone che se la fabbricazione e la vendita di **formaggio** avvengono in un punto di vendita al dettaglio (ad esempio, l'azienda agricola), tali attività sono soggette solo al rispetto delle prescrizioni fissate nel regolamento (CE) n. 852/2004, ovvero **ciò che viene richiesto è la registrazione dello stabilimento e non il riconoscimento**";*
- *Omissis... "in taluni casi è nello spirito del regolamento consentire che si continui ad utilizzare i metodi tradizionali di distribuzione facendo rientrare nel termine marginale la nozione di piccola quantità di alimenti di origine animale. **Per "marginale" si dovrebbe pertanto intendere una piccola quantità di alimenti di origine animale in termini assoluti o una piccola parte dell'attività dell'esercizio**";*

VISTE inoltre le Linee Guida della DG SANCO SEC (2010) 985 "Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità contenute nel pacchetto igiene – Linee guida per le autorità competenti", pubblicate il 12/08/2010, che definiscono tra l'altro un'attività come marginale "se rappresenta solo una modesta parte del fatturato dell'esercizio o se è l'attività commerciale principale dell'esercizio ma rappresenta una piccola quantità di alimenti in termini assoluti";

CONSIDERATO che la realtà zootecnica ligure presenta caratteristiche produttive ed economiche tali da rendere di strategica importanza la promozione della "filiera corta" del latte e dei suoi prodotti derivati, nonché la valorizzazione, la conoscenza ed il consumo dei prodotti agroalimentari legati alla tradizione locale;

CONSIDERATO inoltre che ciò deve avvenire nel pieno e rigoroso rispetto dei requisiti di garanzia della sicurezza alimentare, quali la tracciabilità dei prodotti, la valutazione del rischio e i controlli ufficiali conseguenti, la valutazione e il controllo dello stato di salute degli animali in produzione zootecnica;

RITENUTO necessario, in ordine a quanto sopra:

1. Definire, con riferimento al contesto economico e produttivo ligure, la nozione di "produzione marginale" di cui alle linee guida suddette, riferita a un caseificio che trasforma unicamente il latte crudo prodotto nella azienda primaria collegata;
2. Determinare, anche al fine di rendere omogenei sul territorio regionale i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, i requisiti igienico strutturali essenziali degli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari soggetti al solo obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004, che utilizzano unicamente il latte crudo prodotto nella propria azienda;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda il punto 1 suddetto, dalle indicazioni fornite dalle Associazioni allevatori liguri, dalla letteratura scientifico economica di settore e dai dati statistici esistenti, con riferimento alla realtà ligure, il competente Servizio Produzioni Agroalimentari ha elaborato il documento **allegato A "Studio sul concetto di marginalità e definizione di azienda zootecnica marginale nella realtà ligure"**, parte necessaria e integrante del presente atto, che individua in 30 Unità Bovine Adulte (UBA) o equivalenti la dimensione marginale delle aziende zootecniche in argomento;

CONSIDERATO che, per quanto invece concerne il punto 2 sopra specificato, il competente Ufficio Veterinaria e Sanità Animale, con il supporto di uno specifico gruppo tecnico composto dagli esperti delle Aziende Sanitarie Locali e coordinato dall'Agenzia

Sanitaria Regionale, ha definito i requisiti igienico strutturali essenziali degli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari che utilizzano il latte crudo prodotto nella propria azienda, contenuti nell'**allegato B "Documento di indirizzo per la individuazione dei requisiti igienico strutturali essenziali negli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari soggetti ad obbligo di notifica sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004 che utilizzano il latte crudo prodotto nella propria azienda"**, anch'esso parte necessaria e integrante del presente atto;

EVIDENZIATO che gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione determinato dai documenti di cui sopra, pur non avendo obbligo di riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004 (CE), sono comunque soggetti a notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. 852/2004 (CE) e della DGR 411/2011, e devono rispettare i requisiti generali previsti dagli Allegati I e II dello stesso regolamento oltre ad ogni requisito specifico previsto dal Reg. 853/2004/CE;

RITENUTO pertanto di approvare i documenti di cui sopra, allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute e Sicurezza dei Cittadini e dell'Assessore incaricato all'Agricoltura

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ed in particolare per promuovere la "filiera corta" del latte e dei suoi prodotti derivati, nonché per valorizzare la conoscenza ed il consumo dei prodotti agroalimentari legati alla tradizione locale nel pieno e rigoroso rispetto dei requisiti di garanzia della sicurezza alimentare:

1. Di approvare il documento **allegato A "Studio sul concetto di marginalità e definizione di azienda zootecnica marginale nella realtà ligure"**, parte necessaria e integrante del presente atto, che contestualizza la nozione di marginalità di cui al Reg. (CE) 853/2004 relativamente alla Regione Liguria, individuando in 30 Unità Bovine Adulte (UBA) o equivalenti la dimensione marginale delle aziende zootecniche in argomento;
2. Di approvare il documento **allegato B "Documento di indirizzo per la individuazione dei requisiti igienico strutturali essenziali negli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari soggetti ad obbligo di notifica sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004 che utilizzano il latte crudo prodotto nella propria azienda"**, parte integrante e necessaria del presente provvedimento, che deve essere utilizzato dalle Aziende Sanitarie Locali liguri nella loro attività di controllo e verifica;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

L'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.